

Proposta contrattuale di sponsorizzazione tra

Provincia di Monza e della Brianza (di seguito, per brevità **"lo Sponsorizzato"**), C.F. 94616010156, P. I.V.A. 06894190963, con sede in via Grigna 13, 20900 in Monza (MB), in persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa

E

Ambiente Energia Brianza S.p.A., P. I.V.A. 02641080961, con sede legale in Via Palestro n. 33, C.A.P. 20831 in Seregno (MB), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore Avv.

Gelsia S.r.l., P. I.V.A. 05970420963, con sede legale in Via Palestro n. 33, 20831 Seregno (MB) in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore dott.

A2A Illuminazione Pubblica, P. I.V.A. 03846250987, con sede legale in via Lamarmora nr. 130, 25124 – Brescia in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore Dott.

di seguito per brevità congiuntamente indicate come **"gli Sponsor"**,

Sponsorizzato e Sponsor di seguito per brevità congiuntamente indicate come **"Parti"** o singolarmente come **"Parte"**

PREMESSO CHE

- (a) lo Sponsorizzato ha come fine istituzionale la promozione del progetto ventennale della manifestazione "Ville Aperte in Brianza" 2022 – Edizione autunnale, che si pone come obiettivo principale la fruizione e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio;
- (b) lo Sponsorizzato ha ideato un'iniziativa (di seguito per brevità **"Iniziativa"**) Ville Aperte in Brianza – Edizione autunnale con l'apertura dal 17 settembre al 2 ottobre 2022 di oltre 180 beni storico-artistici su un territorio di 5 provincia lombarde (MB, LC, CO, MI, VA) attraverso visite guidate ed eventi culturali;
- (c) lo Sponsorizzato ha formalmente attestato, ai sensi del D.P.R. 445/00,
 - (1) di non ricadere nelle condizioni di cui all'art. 80 d.lgs. 50/16 e
 - (2) che non sono in corso procedimenti penali a carico delle figure rilevanti dello stesso Sponsorizzato come indicate da medesimo art. 80 d.lgs. 50/16;
- (d) lo Sponsorizzato gestirà il coordinamento, anche grafico, di tutte le forme di comunicazione comunque afferenti all'Iniziativa;
- (e) l'Iniziativa consiste nella realizzazione di visite guidate, itinerari, eventi sul territorio brianteo nelle principali ville di delizia del territorio e nei luoghi di cultura poco conosciuti al pubblico aperti, per l'occasione, nel periodo dal 17 settembre al 2 ottobre 2022 er un investimento complessivo stimato in € 30.000,00 (euro trentamila,00);
- (f) lo Sponsorizzato ha individuato negli Sponsor i soggetti cui rivolgersi;
- (g) lo Sponsorizzato ha quindi chiesto agli Sponsor se fosse loro interesse partecipare alla Iniziativa, attraverso una sponsorizzazione;
- (h) Gli Sponsor, da sempre vicini alle esigenze del territorio, si sono dichiarati disponibili a compartecipare alla Iniziativa attraverso una sponsorizzazione di natura economica.
- (i) a fronte della sponsorizzazione degli Sponsor, lo Sponsorizzato ha assicurato a questi che darà adeguata evidenza del ruolo svolto, anche attraverso l'attuazione dei progetti presentati, la possibilità di organizzare un convegno in una sede concordata e messa gratuitamente a disposizione, su tematiche aziendali prescelte dagli Sponsor, la valorizzazione dei marchi e del contributo degli Sponsor attraverso:

- la possibilità, per ogni contratto sottoscritto Gelsia, di usufruire di ingressi omaggio (singolo) da utilizzare esclusivamente nel periodo dell'Iniziativa e nei luoghi concordati tra la Provincia di Monza e della Brianza e gli Sponsor;
- l'inserimento di un QR code con codice promo Gelsia dedicata ai visitatori, sul sito www.villeaperte.info e da valutare per post social;
- la possibilità per Gelsia S.r.l. di utilizzare i dati personali conferiti dagli utenti interessati durante la fase di prenotazione delle visite culturali e degli eventi facenti parte dell'Iniziativa sul sito www.villeaperte.info (di seguito, per brevità, "Database") come meglio precisato al successivo Articolo 3.
- la possibilità di installazione di n.1 mongolfiera gonfiabile a carico di Gelsia, presso una location individuata dallo Sponsorizzato (nel periodo della manifestazione);
- la selezione di siti (max 4 location) dove si garantisce la presenza con stand e personale commerciale Gelsia per raccolta leads e hostess per la distribuzione del materiale informativo nel periodo dell'Iniziativa;
- la selezione di itinerari per il posizionamento, a carico di Gelsia, di vele/roll up all'arrivo/partenza dei percorsi itineranti nel periodo dell'Iniziativa;
- post dedicati agli Sponsor sui canali social (Facebook, Instagram, Twitter) da concordare con la Comunicazione dello Sponsorizzato;
- l'inserimento dei loghi degli Sponsor su tutto il materiale promozionale predisposto dallo Sponsorizzato (biglietti d'ingresso, sito, post social, brochure, manifesti, comunicato stampa);
- l'utilizzo di t-shirt "Ville Aperte in Brianza/Gelsia", realizzate a carico di Gelsia, per lo staff dello Sponsorizzato e per gli operatori presenti nei luoghi interessati dalle iniziative di promozione e marketing dello Sponsor;
- l'invito alla conferenza stampa con possibilità di inserimento brochure istituzionale in cartella stampa
- la presenza dei rappresentanti degli Sponsor al convegno organizzato dallo Sponsorizzato nei termini e nei tempi da concordare tra le Parti.

Gli Sponsor devono provvedere al pagamento, laddove non siano previsti diversi accordi, della tassa relativa al canone per concessioni pubblicitarie e occupazione del suolo pubblico in tutte le location dove vengono allestite postazioni o ingombro con materiali pubblicitari

(j) a mezzo del presente accordo (di seguito per brevità, l'“Accordo”), le Parti intendono regolare e disciplinare i propri reciproci rapporti in relazione alla sponsorizzazione dell'Iniziativa secondo quanto infra convenuto

tutto ciò premesso, le Parti”

convengono e stipulano

quanto segue:

1. Valore delle premesse e degli allegati

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante dell'Accordo.

2. Oggetto

2.1. L'Accordo ha ad oggetto la sponsorizzazione della Iniziativa e disciplina il ruolo e l'attività di ciascuna Parte.

3. Obblighi dello Sponsorizzato.

3.1. Manlevando integralmente gli Sponsor, lo Sponsorizzato curerà, a proprie spese ed oneri, tutti i rapporti con gli enti pubblici a vario titolo competenti a esprimersi in ordine all'Iniziativa. Lo Sponsorizzato curerà pure l'ottenimento a titolo definitivo di tutti i provvedimenti, pareri,

determinazioni e/o altri titoli, pubblici e/o privati, comunque denominati, occorrenti e/od opportuni per la realizzazione dell'Iniziativa.

- 3.2. Lo Sponsorizzato presterà, a propria cura e spese, attività di promozione in favore degli Sponsor, pure mediante prestazione di servizi ed esposizione dei marchi e/o altri segni distintivi degli Sponsor nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 e nella Premessa. Lo Sponsorizzato curerà pure l'ottenimento a titolo definitivo di tutti i provvedimenti, pareri, determinazioni e/o altri titoli, pubblici e/o privati, comunque denominati, occorrenti e/od opportuni per l'attività di promozione in favore degli Sponsor di cui al presente Accordo. Lo Sponsorizzato, sempre al fine di dare visibilità all'immagine aziendale delle parti ed evidenza del ruolo svolto dalla medesima, agirà nel modo che segue:

- a) farà produrre e distribuirà ai partner pubblici-privati della manifestazione n. 40.000 brochure, n. 3.000 manifesti, n. 2 blocchetti da 50 tagliandi l'uno per l'ingresso omaggio nei siti selezionati;
- b) riporterà sul materiale informativo relativo alla Iniziativa e sul proprio sito web il logo degli Sponsor;
- c) consentirà l'attuazione del piano di visibilità e marketing per la parte "Gelsia", come meglio stabilito nella Premessa;
- d) concorderà la messa a disposizione a titolo gratuito di una delle ville aderenti all'iniziativa, su indicazione degli Sponsor, per l'organizzazione di un convegno sulle tematiche relative alle attività delle parti stesse, collaborando per garantire la più ampia partecipazione all'evento da parte di soggetti istituzionali (es. dandone notizia sui social, sul sito, diffondendo l'invito tramite le proprie mailing list). Le spese vive di organizzazione si intendono totalmente a carico degli Sponsor (eventuali dotazioni tecnologiche se non già presenti nella sede prescelta, rinfreschi, ecc.);
- e) consentirà agli Sponsor, che ne avranno quindi facoltà, di dare pubblicità della propria partecipazione all'Iniziativa, anche attraverso la possibile pubblicazione sui siti web degli stessi della notizia e dei loghi autorizzati dallo Sponsorizzato;
- f) gli Sponsor saranno nominati, sempre al fine di promuoverne l'immagine, quali sponsor dell'Iniziativa, in tutte le pubblicazioni afferenti a questa, ivi inclusi i comunicati stampa, negli eventi pubblici e nelle conferenze stampa organizzate e in ogni manifestazione in cui lo Sponsorizzato sia coinvolto;
- g) gli Sponsor saranno nominati in tutte le trasmissioni e pubblicazioni sui *media* e sui *social* da parte dello Sponsorizzato quali sponsor della Iniziativa, sempre onde promuovere l'immagine degli stessi.

L'attività di promozione come sopra delineata sarà attuata sempre salvaguardando immagine e decoro degli Sponsor.

- 3.3. Lo Sponsorizzato assicura in ogni caso adeguata visibilità alla partecipazione e all'attività prestata da parte degli Sponsor, prevedendo spazi di promozione, presenza nei momenti istituzionali e sui media, apposizione del logo degli Sponsor sugli strumenti comunicativi e tutto quanto necessario all'adeguata promozione dell'immagine degli stessi.
- 3.4. Lo Sponsorizzato in ogni caso interpellerà sempre previamente gli Sponsor circa le modalità di promozione dell'immagine di questi e dovrà sempre ottenerne il previo assenso scritto. Gli Sponsor potranno esprimere in ogni momento il proprio assenso, o divieto vincolante, all'essere nominati quale sponsor dell'Iniziativa. Gli Sponsor potranno inoltre coordinare le iniziative di comunicazione che li riguardino, ferme restando le obbligazioni dello Sponsorizzato in termini di attività di promozione in loro favore, come illustrato al precedente art. 3.2.
- 3.5. Lo Sponsorizzato garantisce che i dati costituenti il Database, di cui alla lettera (i) delle Premesse, contengono unicamente recapiti in relazione ai quali gli utenti interessati hanno rilasciato adeguato consenso informato, libero e specifico per la cessione dei dati personali a terzi per lo svolgimento

da parte di questi ultimi, mediante modalità di contatto sia automatizzate che tradizionali, di attività di marketing di propri prodotti e servizi, in conformità alle prescrizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed il Regolamento UE n. 679/2016. In particolare, lo Sponsorizzato garantisce di aver verificato che tali consensi siano stati rilasciati dagli utenti interessati con modalità pienamente conformi alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 nonché dalla vigente normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali. Lo Sponsorizzato, su richiesta di Gelsia S.r.l., si fa carico di dimostrare la comunicazione dell'informativa e l'acquisizione del consenso presso gli interessati, mediante esibizione di log di sistema, di schemi tecnici di funzionamento del meccanismo di opt-in e di ogni altra documentazione a disposizione.

- 3.6. Il Database verrà consegnato dallo Sponsorizzato a Gelsia S.r.l., mediante l'invio di file Excel, al termine della manifestazione.
- 3.7. Con riferimento alle utenze telefoniche contenute nel Database, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 5/2018 e dal D.P.R. 26/2022, lo Sponsorizzato garantisce espressamente che, immediatamente prima della cessione del Database o al più entro le 48 ore precedenti a tale cessione, procederà ad interrogare il Registro Pubblico delle Opposizioni e ad escludere dal Database ceduto a Gelsia S.r.l. qualsiasi recapito telefonico che risulti iscritto al sopra citato Registro.
- 3.8. Lo Sponsorizzato dichiara di avere adottato misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare il corretto trattamento dei dati e di aver predisposto tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti riconosciuti agli interessati al trattamento (artt. 15-22 de Reg. EU 2016/679).
- 3.9. Lo Sponsorizzato si impegna a manlevare e tenere indenne Gelsia S.r.l. per qualsiasi conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, danno o costo sopportato da Gelsia S.r.l. per effetto della violazione da parte dello Sponsorizzato delle disposizioni della vigente normativa comunitaria ed italiana in materia di trattamento dei dati personali (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata consegna agli utenti dell'informativa ed il mancato rilascio da parte degli utenti medesimi del libero e specifico consenso espresso alla cessione dei dati personali a terzi per lo svolgimento da parte di questi ultimi, mediante modalità di contatto sia automatizzate che tradizionali, di attività di marketing di propri prodotti e servizi, la mancata o errata verifica circa la piena conformità delle modalità con le quali è stato rilasciato il consenso da parte dell'interessato rispetto alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali) nonché, ove applicabili, delle disposizioni di cui alla L. n. 5/2018 e al D.P.R. 26/2022 e s.m.i..
- 3.10. Con questo Accordo, lo Sponsorizzato solleva gli Sponsor da ogni responsabilità civile e penale in ordine all'allestimento e svolgimento della Iniziativa, in ogni caso manlevandoli e tenendoli indenni da ogni conseguenza.
- 3.11. Lo Sponsorizzato nello svolgimento della propria attività garantisce il pieno rispetto di tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze, ivi compresi quelli riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione dell'attività medesima, anche con riferimento a tutti i soggetti di cui lo stesso si avvarrà nello svolgimento dell'iniziativa.
- 3.12. Lo Sponsorizzato dichiara di non essere in rapporti di parentela o affari con Personale o Amministratori di AEB S.p.A. o delle sue Società controllate.
- 3.13. Lo Sponsorizzato dovrà conservare tutta la documentazione relativa all'Iniziativa e, in specie, tutti i documenti afferenti alle spese effettuate con le somme riconosciute dagli Sponsor.
- 3.14. Lo Sponsorizzato dovrà inviare copia di tutta la documentazione (foto, locandine, giustificativi che dimostrino l'avvenuta sponsorizzazione) di cui al presente articolo agli Sponsor entro [30 giorni] giorni dalla conclusione della Iniziativa, pena la risoluzione del presente contratto.
- 3.15. Lo Sponsorizzato si impegna ad assicurare la massima cooperazione con gli organi di polizia giudiziaria e con la magistratura nell'obiettivo del perseguimento dei crimini.
- 3.16. Lo Sponsorizzato si impegna a segnalare eventuali conflitti di interesse attuali o potenziali.
- 3.17. Qualora lo Sponsorizzato non adempia, anche solo parzialmente, agli obblighi di visibilità in favore degli Sponsor che su di esso gravano in forza del presente Accordo, gli Sponsor potranno senz'altro ripetere dallo Sponsorizzato tutte le somme dagli stessi sostenute in relazione all'Iniziativa.

4. Impegni degli Sponsor

- 4.1. gli Sponsor si impegnano a partecipare, quali sponsor della Iniziativa, versando in favore dello Sponsorizzato la cifra di € 30.000 oltre iva, suddivisa in parti uguali e quindi con il versamento di € 10.000 oltre iva da parte di ognuna delle tre parti sul c/c bancario con bonifico intestato a
i IBAN IT i Perfezionato il versamento di queste somme, dimostrato da idonea documentazione emessa dagli Sponsor, questi ultimi saranno liberi da qualsivoglia obbligazione e saranno ritenuti pienamente adempienti a tutte le obbligazioni di cui all'Accordo.

5. Uso dei segni distintivi.

- 5.1. Ai fini di cui all'art. 3.2 gli Sponsor autorizzano lo Sponsorizzato a fare uso dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi unicamente secondo quanto previsto dal presente Accordo.
- 5.2. Lo Sponsorizzato non potrà pertanto modificare, neppure parzialmente i marchi, i loghi e/o gli altri segni distintivi degli Sponsor, neppure in colori o proporzioni, e dovrà evitare qualunque comportamento che possa arrecare nocumento al carattere distintivo dei marchi stessi e di conseguenza qualunque danno ne derivi all'immagine degli Sponsor.
- 5.3. In ogni caso e, fermo restando, quanto previsto al precedente art. 3, tutto il materiale di comunicazione prodotto per l'Iniziativa contenente i marchi, i loghi e/o gli altri segni distintivi degli Sponsor, dovrà essere inoltrato agli stessi prima della sua stampa/pubblicazione per verifica e approvazione del loro corretto utilizzo. Lo Sponsorizzato, inoltre, dovrà preventivamente chiedere e ottenere la espressa approvazione degli Sponsor anche in relazione alla dimensione ed alle modalità di impiego dei marchi degli stessi.
- 5.4. Il diritto di sponsorizzare consente agli Sponsor:
- 5.4.1. di ottenere che lo Sponsorizzato apponga il marchio degli Sponsor stessi su manifesti, locandine, annunci stampa su quotidiani, pubblicazioni di ogni genere;
 - 5.4.2. di ottenere che lo Sponsorizzato menzioni gli Sponsor in tutti i comunicati stampa dello stesso Sponsorizzato nel corso dell'Iniziativa;
 - 5.4.3. di progettare e realizzare, previo accordo con lo Sponsorizzato e rispettando il coordinamento grafico ed estetico, materiale pubblicitario di supporto alla Iniziativa;
 - 5.4.4. di usufruire di tutti i diritti pubblicitari connessi al diritto di sponsorizzazione.
- 5.5. Lo Sponsorizzato dovrà cessare immediatamente l'utilizzo dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi degli Sponsor, eliminando questi stessi dai propri archivi anche elettronici e ritirando e distruggendo ogni materiale cartaceo eventualmente realizzato, a seguito di richiesta scritta a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata degli Sponsor ed anche senza necessità di motivazione, dando conferma scritta agli stessi dell'avvenuta rimozione e/o distruzione del cartaceo entro 10 giorni solari dalla richiesta formulata in tal senso.
- 5.6. Fermo quanto previsto dalle precedenti clausole, lo Sponsorizzato dovrà inoltre tenere completamente indenni gli Sponsor da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'uso dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi degli stessi e rifondere ogni danno diretto od indiretto procurato, inclusi i danni all'immagine. Analogamente il materiale pubblicitario e comunque i messaggi dovranno sempre rispettare le norme del Codice civile sulla concorrenza e quelle stabilite dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.
- 5.7. Lo Sponsorizzato si obbliga a non divulgare in alcun modo informazioni e/o notizie tecniche, commerciali e concernenti gli Sponsor di cui sia comunque venuto a conoscenza in conseguenza e/o a causa del presente Accordo.
- 5.8. Tutte le obbligazioni assunte, le garanzie date e le dichiarazioni espresse dallo Sponsorizzato verso gli Sponsor si intendono assunte, date ed espresse pure verso tutte le società appartenenti al Gruppo A2A.

6. Durata dell'Accordo.

- 6.1. Il presente Accordo, che decorre dalla sottoscrizione del presente a tutta la durata dell'iniziativa: dal 17 settembre al 2 ottobre 2022. È espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

7. Fatturazione.

- 7.1. A fronte delle prestazioni che lo Sponsorizzato, in forza dell'Accordo, erogherà a favore degli Sponsor lo stesso Sponsorizzato emetterà fattura/e verso ciascuno degli per l'importo indicato di € 10.000, oltre iva, e quindi per un totale complessivo di € 30.000, oltre iva. La fatturazione avverrà entro 60 giorni dalla fine dell'Iniziativa e comunque alla consegna dei giustificativi da parte dello Sponsorizzato medesimo. Fatti salvi i casi nei quali la normativa vigente prevede l'esonero dall'uso della fatturazione elettronica, tutte le fatture emesse tra gli operatori nazionali per la cessione di beni, lavori e prestazioni di servizi devono essere emesse in modalità esclusivamente elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Laddove la fattura venga emessa non in formato elettronico o trasmessa con modalità differente da quella sopra indicata, fatte salve le deroghe previste per legge, la stessa è da intendersi come non emessa e pertanto non accettata dagli Sponsor. Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimo giorno del mese di emissione della fattura.
- 7.2. Tutti gli importi economici indicati nel presente contratto sono da intendersi oltre a IVA.
- 7.3. Tutte le fatture intestate agli Sponsor devono riportare la seguente notazione: Operazione con scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR n. 633/1972.

8. Mancato svolgimento dell'iniziativa

- 8.1. In caso di mancata o parziale esecuzione dell'Iniziativa da parte dello Sponsorizzato per motivi tecnici, amministrativi o altre cause di forza maggiore, comunque non imputabili allo Sponsorizzato, gli Sponsor avranno diritto al rimborso delle somme eventualmente già pagate limitatamente ed in misura proporzionale a quella parte dell'Iniziativa non effettuata. Lo Sponsorizzato dovrà prontamente comunicare, mediante apposita lettera raccomandata o posta elettronica certificata agli Sponsor, l'insorgenza di cause che impediscano la regolare esecuzione dell'Iniziativa oggetto dell'Accordo.
- 8.2. Qualora l'Iniziativa non si realizzi per qualsivoglia causa imputabile allo Sponsorizzato, questi dovrà rifondere integralmente gli Sponsor di ogni onere da questi sostenuto in relazione al presente Accordo.
- 8.3. Qualora, per effetto del protrarsi o dell'aggravarsi del periodo emergenziale e delle misure di contenimento del contagio COVID-19 (coronavirus), l'Iniziativa non potesse svolgersi, in tutto o in parte, lo Sponsorizzato e gli Sponsor concorderanno, alternativamente:
 - (a) ove compatibile con la natura dell'Iniziativa, il rinvio della stessa, in conformità alle disposizioni del presente Accordo. In tal caso, gli eventuali ulteriori importi che dovessero rendersi necessari per la ristampa dei materiali pubblicitari e, in ogni caso per il corretto adempimento del presente Accordo, saranno posti a carico di entrambe le Parti, in ugual misura, previo accordo scritto tra le stesse [Fare clic o toccare qui per immettere il testo](#) ;
 - (b) la sospensione del presente Accordo, sino all'eventuale effettuazione dell'Iniziativa, mediante sottoscrizione ad opera di entrambe le Parti di apposito accordo di sospensione contenente l'indicazione del periodo della sospensione medesima. Resta inteso che, qualora la sospensione si protragga per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, gli Sponsor e lo Sponsorizzato potranno recedere dal presente Accordo mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi alla controparte, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. In tal caso gli Sponsor avranno diritto al rimborso, delle somme eventualmente già pagate, ad eccezione degli importi che lo Sponsorizzato dimostri, mediante adeguati giustificativi, di aver sostenuto, in misura ragionevole, con un anticipo non immotivato. Al contrario, in caso di effettuazione dell'Iniziativa al termine del periodo di sospensione, gli eventuali ulteriori importi che dovessero rendersi necessari per la ristampa dei materiali pubblicitari e, in ogni caso, per il corretto adempimento del presente Accordo, saranno posti a carico di entrambe le Controparti in ugual misura, previo accordo scritto tra le stesse (verificare di volta in volta se tale previsione è compatibile con il budget dell'Iniziativa ed eventualmente integrare/modificare);
 - (c) la cancellazione definitiva dell'Iniziativa e la conseguente risoluzione consensuale del presente Accordo. In tal caso, gli Sponsor avranno diritto al rimborso delle somme eventualmente già

pagate, ad eccezione degli importi che lo Sponsorizzato dimostri, mediante adeguati giustificativi, di aver sostenuto, in misura ragionevole, con un anticipo non immotivato.

9. Legge applicabile e Foro competente.

- 9.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 9.2. Eventuali controversie comunque discendenti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Monza.

10. Clausola risolutiva e recesso.

- 10.1. Gli Sponsor avranno facoltà di risolvere il contratto in danno dello Sponsorizzato qualora, nonostante la diffida ex art.1454 c.c., lo Sponsorizzato persista nei seguenti inadempimenti:
 - 10.1.1. le dichiarazioni espresse dallo Sponsorizzato verso gli Sponsor, ivi incluse quelle di cui alla Premessa, si rivelino false o comunque non complete;
 - 10.1.2. sopravvenga una delle cause ostative di cui all'art. 80 d.lgs. 50/16;
 - 10.1.3. lo Sponsorizzato violi le clausole di cui ai precedenti artt. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13;3.14; 3.15; 3.16, 3.17;
 - 10.1.4. si verifichino le condizioni di cui all'art. 11;
- 10.2. Resta inteso che le Parti potranno recedere in qualunque momento dal presente mediante comunicazione scritta, con conseguente revoca dell'uso concesso dei marchi e obbligo dello Sponsorizzato di eliminare qualunque esemplare dei marchi in suo possesso.

11. Osservanza della legge in generale e Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231

Gli Sponsor svolgono la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della loro attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, incluso il presente, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

A tale proposito resta inteso che, nell'esecuzione del contratto, lo Sponsorizzato si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

12. Tracciabilità dei flussi finanziari ex articolo 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, lo Sponsorizzato assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (di seguito "l.136/10").

In particolare, lo Sponsorizzato è tenuto a comunicare, mediante formale dichiarazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni relative ai contratti stipulati con le Parti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, con l'impegno a segnalare entro sette giorni dal suo verificarsi ogni eventuale variazione.

Il rinnovo della dichiarazione di cui sopra è richiesto solo in caso di variazione delle informazioni ivi contenute indipendentemente dal numero di contratti stipulati con una o più società del Gruppo AZA S.p.A.

Tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato come sopra e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 l.136/10, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti e/o di qualsiasi altra operazione finanziaria in conformità all'art. 3 l. 136/10, pena la risoluzione dell'Accordo.

Gli Sponsor si riservano la facoltà di risolvere il contratto per fatto e colpa dello Sponsorizzato qualora le transazioni a esso relative siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. e

comunque qualora lo Sponsorizzato non inserisca, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al Contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.136/10.

A quest'ultimo proposito, lo Sponsorizzato si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Società della notizia dell'inadempimento della controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

13. Varie.

- 13.1. Ogni modificazione dell'Accordo potrà avvenire solo in forma scritta ed essere approvata da entrambe le Parti.
- 13.2. Le Parti dichiarano che il contenuto dell'Accordo è frutto di ampia negoziazione e che esse hanno attentamente esaminato e valutato ogni singola clausola del medesimo, con ciò escludendosi espressamente l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile.
- 13.3. Le informazioni, i dati e ogni altro documento su qualsiasi supporto formato che, anche oralmente, le Parti si scambiano vicendevolmente in forza o comunque in occasione dell'Accordo, sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo consenso scritto della controparte o per effetto di un obbligo di legge. In questo secondo caso, la disclosure dovrà comunque essere preannunciata all'altra Parte affinché questa possa chiedere la omissione di una o più delle informazioni.
- 13.4. Tutte le comunicazioni tra le Parti anche solo indirettamente afferenti al presente contratto dovranno intervenire per iscritto mediante Pec ed essere indirizzate ai seguenti indirizzi:

lo Sponsorizzato:

Provincia di Monza e della Brianza

presso la sede in Monza (MB), Via Grigna n. 13 – PEC: provincia-mb@pec.provincia.mb.it / e-mail: marketing@provincia.mb.it

gli Sponsor:

AEB S.p.A. - referente _____ – Responsabile Comunicazione - indirizzo PEC info@pec.aebonline.it / e-mail:

- 13.5. Il presente Accordo redatto nella forma di scrittura privata non autentica, è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Ove ne venisse chiesta la registrazione l'imposta sarà applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta stessa a norma dell'art. 30 del citato DPR 131/86.
- 13.6. L'eventuale tolleranza, della Parte che deve riceverli, di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
- 13.7. La nullità di una o più previsioni dell'Accordo non inficerà in alcun modo la validità o l'esecuzione delle rimanenti previsioni dello stesso. Le Parti si impegnano a sostituire qualsiasi previsione nulla con una previsione nuova, valida ed eseguibile, che dovrà, nei limiti consentiti, essere simile allo scopo e all'effetto desiderato nella originale previsione invalida.

Contratto firmato digitalmente dai contraenti.